



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 113 del 21-12-2018

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA EX ART. 24.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 21:01, in Quarrata, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
MAZZANTI MARCO, Sindaco	Presente	NOCERA GIANNI	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
INNOCENTI LISA	Assente	COLOMBO PAMELA	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente	MELANI GIULIANO	Presente
BELLUOMINI LEONARDO	Presente	GORI FIORELLO	Presente
MARINI MARTA	Assente	MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assente
MARINI CARLA	Presente		
SCARNATO TOMMASO	Presente		
BARONCELLI DANIELE	Presente		
GUETTA MASSIMILIANO	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARINI CARLA - SCARNATO TOMMASO - COLOMBO PAMELA

Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COLZI LIA ANNA	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente
ROMITI GABRIELE	Presente
MARINI FRANCESCA	Presente

Assenti: Innocenti; Marini M., Michelacci, presenti n. 14 consiglieri.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Mearelli per l'illustrazione della proposta deliberativa.

Esce il consigliere Colombo (alle ore 22,04), presenti n. 13.

Interviene il consigliere: Melani.

Rientra il consigliere Colombo (alle ore 22,08), presenti n. 14.

Intervengono i consiglieri: Nocera, Sindaco.

Esce il consigliere Nocera (alle ore 22,15), presenti n. 13.

Rientra il consigliere Nocera (alle ore 22,18), presenti n. 14.

Intervengono i consiglieri: Melani, Guetta, Michelozzi, Noci.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Visto e richiamato** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che il predetto TUSPP prevede:

- al comma 1 dell'art. 1 che, *"Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta."*;

- al comma 1 dell'art. 2 definisce, rispettivamente:

· con la lettera b), la nozione di controllo come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e*

*gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;*

· con la lettera c), la nozione di controllo analogo come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”;*

· con la lettera d), la nozione di di controllo analogo congiunto come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;*

· con la lettera m), la società a controllo pubblico come la società *“in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”;*

· con la lett. g), la società a partecipazione pubblica indiretta, vale a dire *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;*

· con la lettera p), le società quotate come *“le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”;*

**Preso atto**, a tal proposito, dell'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 giugno 2018, per cui la nozione di mercato regolamentato che deve essere accolta nel TUSPP deve coincidere con quella definita dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), al fine di evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società concorrenti;

**Presto altresì atto** che alle società quotate così individuate si applicano le disposizioni previste dal TUSPP *“solo se espressamente previsto”;*

Considerato che:

- le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSPP, ovvero per:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;*

**Visto** il combinato disposto di cui agli articoli 20 e 24 del TUSPP per cui a carico delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie è stato posto l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle quote di partecipazione, direttamente ed indirettamente detenute, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 1, non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSPP sopra richiamato, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, ovvero ricadono in una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSPP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, sopra citato;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSPP;

**Visto** l'art. 26, comma 12-quinquies del TUSPP, per cui, ai fini dell'applicazione del citato criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), in base al quale dovrebbero essere previste azioni di razionalizzazione per quelle partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e, nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, debba applicarsi la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24, e per i trienni 2015-2017, e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

**Considerato che** la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce, per gli Enti territoriali, l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014, nonché la base per la revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche disciplinata dal medesimo art. 20 del TUSPP, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancata adozione degli atti;

**Dato atto che** gli esiti della revisione periodica, nonché dello stato di attuazione della revisione straordinaria, devono essere adottati, per i comuni, con deliberazione dell'organo consiliare entro il 31 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, nonché rese disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Dato atto che**, a legislazione vigente, i commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSPP prevedono che, qualora le pubbliche amministrazioni abbiano adottato un piano di revisione straordinario delle proprie partecipazioni in società di capitali deliberandone l'alienazione, in caso di mancato perfezionamento della stessa entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il socio pubblico perda la possibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatto salvo comunque il potere di alienare in ogni caso la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c., secondo comma, in base al procedimento individuato dall'art. 2437-quater c.c..

**Dato atto che** il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno predisposto congiuntamente delle linee guida per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del TUSPP che sono state rese pubbliche sul Portale del Tesoro in data 22 novembre 2018 ;

**Tenuto conto che** il Comune di Quarrata, con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 29 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 TUSPP, ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016 (TUSPP), individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del predetto decreto;

**Considerato che** con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale veniva disposto di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla suddetta data, richiamando integralmente la relazione tecnica allegata al provvedimento, per cui veniva deciso:

- di mantenere la partecipazione nelle seguenti società, senza adozione di piani di razionalizzazione:

- CIS Spa;
- CIS Srl;
- Far.com Spa;
- Publiacqua Spa;
- Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese Srl;
- Consiag Spa;
- Società Consortile Energia Toscana Srl;

- di alienare la partecipazione in Publiservizi Spa, poiché non rientrava in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSPP, confermando la volontà già espressa in sede di piano operativo di razionalizzazione, adottato con Decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611-612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i cui risultati furono rendicontati con Decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2016;

**Preso atto:**

- della conclusione, alla data del 31/12/2017, dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di CIS Srl in Quadrifoglio Spa, che ha assunto la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa, per cui, ai fini dell'odierna rilevazione, la partecipazione in CIS Srl deve considerarsi cessata;

- che le procedure di liquidazione volontaria di CIS Servizi Srl e PMI Srl, alla data di redazione del presente provvedimento, non risultano ancora concluse;

- che, con riferimento alla partecipazione in C.I.I. Pistoia Srl - Centro Impresa e Innovazione in liquidazione, non si è ancora conclusa la procedura di fallimento dichiarata dal Tribunale di Pistoia in data 25/01/2013;

- della comunicazione della Società Consortile Energia Toscana Scrl, acquisita al protocollo generale del Comune in data 05/12/2018 con il n. 67583/2018, circa le modalità di quantificazione del fatturato medio del triennio precedente così individuato dalla legge;

-

**Ritenuto che** le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche debbono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che gli interventi del Comune di Quarrata nei confronti del gruppo pubblica amministrazione debbano essere individuati nell'interesse della collettività e del territorio amministrati a tutela dell'integrità del patrimonio pubblico;

**Visto** l'esito complessivo della ricognizione periodica come risulta dalla relazione allegata (indicata con l'allegato **A**) alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, tenendo conto che nella stessa relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società il rispetto dei parametri individuati dalle norme di riferimento, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio conformemente agli stessi criteri;

**Tenuto conto** quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente;

**Dato atto** che per le partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Quarrata al 31 dicembre 2017 nelle seguenti società non ricorrono i presupposti previsti dalla legge per l'adozione di piani di razionalizzazione:

- CIS Spa;
- Far.Com. Spa;
- Publiacqua Spa;
- Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese Scrl;
- Consiag Spa;
- Società Consortile Energia Toscana Scrl;

**Preso atto** che, in base alla definizione di partecipazione indiretta prevista dal TUSPP, la partecipazione in Alia Servizi Ambientali Spa, poiché società quotata, è esclusa dal perimetro di applicazione delle disposizioni di cui al predetto Testo unico;

**Dato atto** che non ricorrono ulteriori fattispecie di partecipazioni detenute indirettamente dal Comune di Quarrata, in base alla definizione di cui all'art. 2, primo comma, lett. g) del TUSPP;

**Preso atto**, inoltre, dell'iter già intrapreso dall'Amministrazione comunale per l'alienazione

della partecipazione in Publiservizi Spa, come descritto nella relazione **A** allegata alla presente deliberazione, di cui se ne riporta integralmente il contenuto:

- con note del 21/02/2018 e 21/03/2018, acquisite al protocollo generale del Comune, rispettivamente, in data 22/02/2018 con il n. 10105/2018, e in data 22/03/2018 con il n. 15560/2018, gli Amministratori di Publiservizi Spa hanno comunicato di essere stati autorizzati dall'Assemblea dei Soci ad acquistare integralmente la quota di partecipazione del Comune nella società mediante un'operazione di acquisto di azioni proprie, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 2357 c.c., per un controvalore di euro 1.534.350,59, coincidente con la valutazione della quota al patrimonio netto al 31/12/2016, individuando come termine ultimo per l'adesione all'offerta il 30/04/2018;
- il Comune di Quarrata ha quindi approvato il bando di gara per la vendita dell'intera quota di partecipazione nella società, ponendo a base d'asta il valore della partecipazione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2016, pari ad euro 1.534.350,59, ammettendo esclusivamente delle offerte almeno pari al prezzo a base d'asta, fermo restando il diritto di prelazione in capo ai soci;
- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune all'indirizzo <http://www.comunequarrata.it> (Sezione "Bandi di gara e contratti") dal 06/04/2018 al 24/04/2018;
- il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla GURI e su due quotidiani, "Il Fatto Quotidiano" e il "Corriere dello Sport", rispettivamente nei giorni del 09/04/2018 e 12/04/2018;
- l'esito della gara (andata deserta) è stato pubblicato con le stesse modalità dell'avviso, rispettivamente, sulla GURI, il 04/05/2018, e sui quotidiani, il 05/05/2018;
- in data 26/04/2018 è stato ricevuto il parere di un legale a tal proposito incaricato, (acquisito al protocollo generale in data 04/05/2018, con il n. 23360/2018), con cui, sebbene sia stata giudicata legittima l'esecuzione della dismissione della partecipazione mediante lo strumento dell'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c., tuttavia, veniva rilevato una quantificazione del valore delle azioni oggetto di dismissione non conforme ai criteri stabiliti dall'art. 2347-ter c.c., anche perchè la società avrebbe fatto riferimento a dati contabili non più aggiornati rispetto agli asset attuali;
- in data 27/04/2018, l'Amministrazione comunale ha comunicato alla Società l'impossibilità di accettare l'offerta ritendola non conforme ai criteri previsti in materia di liquidazione della quota;

**Ritenuto**, a maggior tutela dell'integrità del patrimonio pubblico, proseguire nella procedura di dismissione della partecipazione in Publiservizi Spa sulla base della valutazione della quota



effettuata da un soggetto terzo;

**Visto** l'esame ricognitivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Quarrata come risultante dalla revisione periodica effettuata ai sensi dell'art. 20 del TUSPP, che contiene pure lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del TUSPP, individuata come allegato **A** del presente provvedimento, di cui ne è parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611-612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2015 ("Approvazione relazione tecnica e piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della Legge n. 190/2014") ed i risultati illustrati nel decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2016 ("Approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2015"), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSPP;

**Ritenuto** di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Quarrata alla data del 31 dicembre 2017, quale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del TUSPP, allegata alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale come allegato **A**, che contiene anche lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria come approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 65/2017;

**Ritenuto** pertanto opportuno confermare il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- CIS Spa;
- Far.Com. Spa;
- Publiacqua Spa;
- Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese Scrl;
- CONSIAG Spa;
- Società Consortile Energia Toscana Scrl;

**Ritenuto** di proseguire nell'iter di dismissione della partecipazione in Publiservizi Spa, come già deliberato in occasione della revisione straordinaria ex art. 24 del TUSPP con provvedimento del Consiglio comunale n. 65/2017, una volta acquisita la valutazione peritale della partecipazione;

**Preso atto** che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, del TUSPP;

**Visto e preso atto** del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio programmazione e controllo, rilasciato in data 07/12/2018, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato in data 07/12/2018, in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** che con nota del 14/12/2018, agli atti del Servizio, l'Organo di revisione ha preso atto della presente proposta di deliberazione;

**Visto** l'obbligo di trasmettere l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nelle modalità previste dalla legge;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito ottemperando ad obblighi di legge,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 14 Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 9 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).

Contrari: n. 5 (Melani, Nocera, Gori, Noci, Colombo).

### **DELIBERA**

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Quarrata alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risulta dalla relazione allegata (individuata come allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che la stessa relazione (allegato **A** alla presente deliberazione), contiene anche lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinario, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 65/2017, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016;
4. di prendere atto che, alla data del 31 dicembre 2017, la partecipazione indiretta in CIS Srl, tramite CIS Spa, è cessata per incorporazione di CIS Srl in Quadrifoglia Spa,

che successivamente ha assunto la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa;

5. di prendere atto che la partecipazione indiretta in Alia Servizi Ambientali Spa è esclusa dalle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 per espressa previsione normativa, poiché società quotata;

6. di confermare il mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- CIS Spa;
- Far.Com. Spa;
- Publiacqua Spa;
- Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese Srl;
- CONSIAG Spa;
- Società Consortile Energia Toscana Srl;

7. di proseguire nell'iter già intrapreso di dismissione della partecipazione in Publiservizi Spa, come disciplinato dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 attualmente in vigore, una volta acquisita la valutazione peritale della quota di partecipazione, a maggior tutela dell'integrità del patrimonio pubblico;

8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

9. che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla struttura di controllo istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSPP, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dalla legge.

Esce il consigliere Melani (alle ore 22,32), presenti n. 13.

Infine, per consentire l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti nei termini di legge,

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Presenti: n. 13 Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 9 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Scarnato, Belluomini, Marini C., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).

Contrari: n. 4 (Nocera, Gori, Noci, Colombo).

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
*GABRIELE GIACOMELLI*

Il Segretario Comunale  
*LUZZETTI LUCIO*

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.